



SNAM RETE GAS



CONVENZIONE

TRA

SNAM RETE GAS S.p.A.

E

GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.p.A.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3.3, della Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/gas 45/11, come successivamente modificata ed integrata.

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

INDICE

TITOLO I DEFINIZIONI ED OGGETTO.....	8
ARTICOLO 1 DEFINIZIONI.....	8
ARTICOLO 2 OGGETTO.....	9
TITOLO II AFFIDAMENTO AL GME DELLE ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA PIATTAFORMA PB-GAS	10
ARTICOLO 3 GESTIONE DELLE OFFERTE PRESENTATE SULLA PIATTAFORMA PB-GAS	10
TITOLO III GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI TRA SRG E GME	12
ARTICOLO 4 DATI E INFORMAZIONI CONTENUTI NEL RUA E NEL RUB.....	12
ARTICOLO 5 LIMITI SUL COMPARTO G-1.....	12
ARTICOLO 6 LIMITI MINIMO E MASSIMO DI QUANTITÀ NEGOZIABILI SUL COMPARTO G+1	13
ARTICOLO 7 LIMITI DI ACQUISTO SUL COMPARTO G+1	15
ARTICOLO 8 OFFERTA DI SRG	15
ARTICOLO 9 ESITI DELLA PIATTAFORMA PB-GAS	16
ARTICOLO 10 PREZZO DI SBILANCIAMENTO	18
TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI	18
ARTICOLO 11 PROCEDURE TECNICHE CONCORDATE - PTC	19
ARTICOLO 12 UNITÀ DI MISURA.....	20
ARTICOLO 13 DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI	20
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI.....	22
ARTICOLO 14 RISERVATEZZA.....	23
ARTICOLO 15 RESPONSABILITÀ.....	23
ARTICOLO 16 DURATA.....	25
ARTICOLO 17 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.....	25
ARTICOLO 18 CLAUSOLE GENERALI.....	25
ARTICOLO 19 OBBLIGHI RELATIVI AL D.LGS. 231 DEL 2001 E SS.MM.II. E AL CODICE ETICO.....	26
ARTICOLO 20 LEGGE APPLICABILE	27
ARTICOLO 21 CONTROVERSIE.....	27
ARTICOLO 22 SCIoglimento DELLA CONVENZIONE GME-SRG DEL 30 NOVEMBRE 2011.....	28

CONVENZIONE

TRA

Snam Rete Gas S.p.A. (nel seguito: SRG), con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, n. 7, CAP 20097, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 10238291008, Partita IVA n. 10238291008, legalmente rappresentata dall'Amministratore Delegato Ing. Francesco Iovane,

E

Il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (di seguito: GME), con sede legale in Roma, Largo Giuseppe Tartini, n. 3/4, CAP 00198, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 06208031002, Partita IVA e Cod. fiscale n. 06208031002, legalmente rappresentata dal Presidente e Amministratore Delegato Ing. Massimo Ricci, domiciliato per la carica presso la sede legale del GME,

PREMESSO CHE

- **SRG** è la principale società di trasporto e dispacciamento del gas naturale in Italia che, ai sensi delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (nel seguito: AEEG) 17 luglio 2002, n. 137/02 (nel seguito: deliberazione n. 137/02), e 26 febbraio 2004, n. 22/04 (nel seguito: deliberazione n. 22/04), come successivamente modificate ed integrate, gestisce il Mercato regolamentato delle capacità e del gas;
- **SRG**, ai sensi dell'Articolo 24, comma 5, del Decreto Legislativo n°164/00 e della deliberazione n. 137/02, ha predisposto il Codice di Rete contenente le regole per l'accesso e l'erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, approvato da AEEG con deliberazione del 4 luglio 2003, n.75/03 e successivi aggiornamenti (nel seguito: Codice di Rete);
- **SRG** ha predisposto e gestisce il "Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale" (nel seguito: PSV), la cui disciplina – le Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale - è approvata da AEEG ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della deliberazione n. 137/02 e della deliberazione n. 22/04;

- **GME** è la società, istituita ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. 79/99, alla quale è affidata, *inter alia*, la gestione economica del mercato del gas naturale, ai sensi dell'articolo 30 della legge del 23 luglio 2009, n. 99;
- AEEG ha adottato, in data 14 aprile 2011, la deliberazione ARG/gas 45/11, come successivamente modificata ed integrata (nel seguito: ARG/gas 45/11) - avente ad oggetto la disciplina del servizio di bilanciamento del gas naturale, con particolare riferimento alla sua erogazione e alle modalità di approvvigionamento delle relative risorse - ai sensi e per gli effetti della quale:
 - ✓ **SRG**, in qualità di responsabile del bilanciamento:
 - a) determina lo sbilanciamento complessivo del sistema;
 - b) si approvvigiona delle risorse di stoccaggio per la copertura dello sbilanciamento complessivo del sistema, attraverso una piattaforma per la raccolta delle offerte di tali risorse;
 - c) provvede alla regolazione del saldo netto delle partite economiche relative alle transazioni concluse ai sensi della precedente lettera b), unitamente alle partite economiche che si considerano concluse con l'utente del bilanciamento per la copertura del disequilibrio di quest'ultimo;
 - d) organizza e gestisce il sistema di garanzie a copertura dell'esposizione del sistema nei confronti dell'utente.
 - ✓ **GME**:
 - a) organizza e gestisce, per conto di **SRG**, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, stabilite in un apposito regolamento predisposto dallo stesso **GME** ed approvato dall'AEEG, la piattaforma informatica per la raccolta, in sessioni giornaliere, delle offerte per la cessione e l'acquisto di volumi di gas per il bilanciamento, offerti dagli Utenti Abilitati, come definiti nella citata delibera, e dal responsabile del bilanciamento (nel seguito: Piattaforma PB-GAS) con le modalità definite nel predetto regolamento;
 - b) verifica, secondo le modalità definite nel regolamento di cui alla precedente lettera a), che gli Utenti Abilitati abbiano presentato offerte nell'ambito della Piattaforma PB-GAS, nel rispetto dei limiti minimo e massimo come determinati, ai sensi della deliberazione ARG/gas 45/11, da ciascuna impresa di stoccaggio (nel seguito: Limite Minimo e Limite Massimo) e segnala all'AEEG eventuali casi di mancato rispetto dei predetti Limiti;

c) procede, secondo le modalità definite nel regolamento di cui alla precedente lettera a), alla combinazione delle offerte presentate dagli utenti abilitati e dal responsabile del bilanciamento.

- i Limiti Minimo e Massimo, di cui alla lettera b) del precedente alinea, sono determinati per ciascun Utente Abilitato da ciascuna impresa di stoccaggio e comunicati al **GME** da **SRG**, ai fini della gestione della Piattaforma PB-GAS;
- il **GME**, nel rispetto dei criteri stabiliti nella deliberazione ARG/gas 45/11, ha predisposto: *i.* ai sensi della medesima deliberazione, il Regolamento della Piattaforma PB-GAS, oggetto di approvazione da parte di AEEG, contenente le modalità di organizzazione e funzionamento della Piattaforma PB-GAS, (nel seguito: Regolamento della PB-GAS); *ii.* le Disposizioni Tecniche di Funzionamento della Piattaforma PB-GAS, approvate dal **GME** ed in vigore dalla data di pubblicazione sul sito *internet* del **GME** stesso, contenenti le norme attuative e procedurali del Regolamento della PB-GAS (nel seguito: DTF);
- **SRG** è controparte degli operatori sulla Piattaforma PB-GAS;
- **SRG** ha predisposto l'aggiornamento del proprio Codice di Rete in recepimento delle disposizioni di cui alla deliberazione ARG/gas 45/11, oggetto di approvazione da parte di AEEG ai sensi della medesima deliberazione;
- **SRG**, ai sensi del Codice di Rete, ha predisposto, in recepimento delle disposizioni di cui alla deliberazione ARG/gas 45/11, l'aggiornamento alle Condizioni PSV, oggetto di approvazione da parte di AEEG ai sensi della deliberazione n. 22/04;
- la Deliberazione ARG/gas 45/11, all'articolo 3, comma 3.3, ha previsto che **SRG** e **GME** *sottoscrivono una apposita convenzione nella quale sono disciplinati le modalità di affidamento dell'organizzazione e gestione della piattaforma di bilanciamento nonché, secondo tempistiche coerenti con le previsioni della medesima deliberazione, i flussi informativi fra i medesimi soggetti necessari per.*
 - ✓ *la presentazione delle offerte nell'ambito della piattaforma per il bilanciamento;*
 - ✓ *la registrazione delle transazioni concluse nell'ambito della piattaforma di bilanciamento e le corrispondenti modifiche dei programmi di stoccaggio degli utenti abilitati.*

- **SRG e GME** al fine di dare attuazione alle previsioni di cui al citato articolo 3, comma 3.3, della Deliberazione ARG/gas 45/11, in data 30 novembre 2011, hanno sottoscritto un'apposita convenzione (nel seguito: convenzione GME-SRG del 30 novembre 2011), approvata dall'AEEG con deliberazione del 15 dicembre 2011 – ARG/gas 182/11;

CONSIDERATO CHE

- AEEG, al fine di includere nel mercato del bilanciamento ulteriori risorse flessibili di gas rispetto alle risorse di gas in stoccaggio, con Deliberazione 538/2012/R/gas del 13 dicembre 2012 (nel seguito: Deliberazione 538/2012/R/gas), ha previsto che:
 - ✓ **GME** proceda alla definizione di una proposta di modifica del Regolamento della PB-GAS, allo scopo di introdurre una sessione di mercato per la negoziazione di tali risorse flessibili (nel seguito: G-1), nell'ambito della quale, tra l'altro:
 - a) sia consentita la partecipazione facoltativa degli utenti del bilanciamento, titolari di risorse flessibili di gas, nonché del responsabile del bilanciamento;
 - b) siano accettate le offerte presentate dagli utenti del bilanciamento che rispettino i limiti previsti dal sistema di garanzie definito ai sensi dell'articolo 11 della Deliberazione ARG/gas 45/11;
 - ✓ al punto 7, che **GME e SRG** aggiornino la convenzione di cui all'articolo 3, comma 3.3, della Deliberazione ARG/gas 45/11, ai fini di disciplinare i flussi informativi tra i medesimi soggetti necessari per la validazione delle offerte presentate nella sessione G-1, la registrazione delle relative transazioni concluse e le corrispondenti modifiche dei programmi oggetto delle medesime offerte;
 - ✓ l'AEEG stessa, con successivo provvedimento, definisca i criteri in base ai quali il responsabile del bilanciamento dovrà procedere alla presentazione delle offerte presso la sessione G-1, nonché le modalità di definizione del prezzo di sbilanciamento nel caso in cui il responsabile del bilanciamento abbia concluso transazioni nella medesima sessione;
- **GME**, a seguito del confronto con **SRG**, al fine di contemperare le disposizioni di cui alla Deliberazione 538/2012/R/gas con l'esigenza di garantire una introduzione tempestiva della sessione G-1, ha trasmesso all'AEEG, con lettera del 10 ottobre 2013, una proposta contenente la soluzione transitoria per l'avvio della sessione G-1;

- AEEG con Deliberazione 446/2013/R/gas del 10 ottobre 2013 (nel seguito: Deliberazione 446/2013/R/gas), ha previsto che **GME** e **SRG** procedano all'implementazione della soluzione transitoria della sessione G-1 presentata dal **GME**, e ha disposto, altresì, le necessarie modifiche ed integrazioni alla Deliberazione ARG/gas 45/11 al fine di dare pronto avvio alla predetta sessione, ivi incluse le nuove modalità di determinazione del prezzo di sbilanciamento;
- **GME**, al fine di dare attuazione a quanto previsto nella citata Deliberazione 446/2013/R/gas, ha modificato ed integrato il Regolamento della PB-GAS, secondo la procedura di cui all'articolo 3, comma 3.7, del medesimo Regolamento ai sensi del quale:
 - ✓ la nuova configurazione della PB-GAS risulta così articolata:
 - a) comparto G-1, nell'ambito del quale, ai sensi della Deliberazione ARG/gas 45/11 ed in attuazione delle disposizioni di cui al punto 1 della Deliberazione 446/2013/R/gas, possono essere presentate dagli utenti del bilanciamento offerte di acquisto e vendita di risorse flessibili, con indicazione del punto di offerta in cui il flusso di gas viene modificato. Su tale comparto Snam Rete Gas può approvvigionarsi, in qualità di responsabile del bilanciamento ed in conformità alle disposizioni di cui alla Deliberazione ARG/gas 45/11, delle risorse flessibili necessarie per la copertura dello sbilanciamento previsionale del sistema, presentando in ciascuna sessione un'unica offerta in acquisto ovvero un'unica offerta in vendita;
 - b) comparto G+1, nell'ambito del quale, ai sensi della Del. ARG/gas 45/11, sono negoziate dagli utenti abilitati offerte di acquisto e vendita di gas in stoccaggio. Su tale comparto Snam Rete Gas si approvvigiona, in qualità di responsabile del bilanciamento, delle risorse di stoccaggio necessarie per la copertura dello sbilanciamento complessivo del sistema, presentando in ciascuna sessione un'unica offerta in acquisto, qualora lo sbilanciamento complessivo del sistema sia negativo ovvero un'unica offerta in vendita, qualora lo sbilanciamento complessivo del sistema sia positivo.
 - ✓ **SRG** assume il ruolo di controparte degli operatori sia con riferimento al comparto G-1, che al comparto G+1;

- **GME**, conseguentemente alle modifiche ed integrazioni apportate al Regolamento della PB-GAS, ha modificato ed integrato anche le relative DTF;
- **GME** e **SRG**, sono chiamate ad aggiornare la convenzione di cui all'articolo 3, comma 3.3, della Deliberazione ARG/gas 45/11, in adempimento di quanto previsto al punto 7 della Deliberazione 538/2012/R/gas, che tale convenzione necessita, altresì, di ulteriori aggiornamenti conseguenti alle intervenute disposizioni di cui alla Deliberazione 32/2012/R/gas del 7 febbraio 2012 ed alla Deliberazione 289/2012/R/gas del 12 luglio 2012 come successivamente modificate ed integrate dalla deliberazione 446/2013/R/gas, e che **GME** e **SRG** intendono quindi sciogliere la convenzione 30 novembre 2011 e dare esecuzione alle disposizioni ed a tutto quanto fin qui richiamato nelle Premesse e nei Considerata, attraverso la sottoscrizione della presente convenzione (nel seguito: Convenzione);
- lo schema della presente Convenzione, è stato inviato all'AEEG per l'approvazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3.4, della Deliberazione ARG/gas 45/11 e che lo stesso è stato positivamente verificato e approvato dall'AEEG con Deliberazione.....;

Tutto ciò premesso,

che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, **SRG** e **GME**, nel seguito definiti singolarmente la "Parte" e congiuntamente le "Parti", convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I DEFINIZIONI ED OGGETTO

Articolo 1 Definizioni

- 1.1 Ai fini della presente Convenzione, oltre alle definizioni di cui al successivo comma 1.2, si rinvia, ove applicabili, alle definizioni di cui alla deliberazione ARG/gas 45/11, al Codice di Rete ed al Regolamento della PB-GAS.
- 1.2 Nella presente Convenzione, oltre ai termini altrove definiti nel testo, per:
 - a) Limite di Acquisto su G+1, si intende il limite massimo, in controvalore economico, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), delle offerte in acquisto che possono essere presentate da ciascun Utente Abilitato

- nell'ambito del comparto G+1 della Piattaforma PB-GAS con riferimento al Giorno-gas G;
- b) Limite di Vendita su G-1, si intende la quantità massima che può essere offerta in vendita da ciascun Utente del Bilanciamento sul comparto G-1, con riferimento al Giorno-gas G, determinata dal rapporto tra il controvalore dell'esposizione massima, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che l'utente medesimo può assumere nei confronti di **SRG** ed il prezzo di sbilanciamento stimato comunicati da **SRG** al **GME**;
 - c) Piattaforma PB-GAS, si intende la piattaforma di bilanciamento del gas, articolata, nel comparto G-1 e nel comparto G+1, organizzata e gestita dal **GME** per conto di **SRG**, ai sensi della Deliberazione ARG/gas 45/11 e in attuazione delle disposizioni di cui al punto 1 della Deliberazione dell'AEEG 446/2013/R/gas, secondo quanto previsto nel Regolamento della PB-GAS;
 - d) PTC, si intendono le Procedure Tecniche Concordate tra le Parti, che disciplinano le modalità e i termini per la gestione dei flussi informativi tra **GME** e **SRG** di cui alla presente Convenzione;
 - e) RUA, si intende il Registro degli Utenti Abilitati, predisposto da **SRG** ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione;
 - f) RUB, si intende il Registro degli Utenti del Bilanciamento Abilitati, predisposto da **SRG** ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione;
 - g) SIM-GAS, si intende il sistema informatico della Piattaforma PB-GAS mediante il quale il **GME** raccoglie le offerte di acquisto e vendita di gas, effettua la combinazione delle stesse, determina il relativo prezzo di remunerazione e rende disponibili le informazioni preliminari e gli esiti relativi a ciascuna sessione dei comparti G-1 e G+1 della Piattaforma PB-GAS;
 - h) Utente del Bilanciamento Abilitato, si intende ciascun soggetto comunicato da **SRG** che può operare nell'ambito comparto G-1 della PB-GAS previa ammissione alla PB-GAS stessa;
 - i) Utente Abilitato, si intende ciascun soggetto comunicato da **SRG** che può operare nell'ambito comparto G+1 della PB-GAS previa ammissione alla PB-GAS stessa.

Articolo 2
Oggetto

2.1 La presente Convenzione disciplina i rapporti tra **GME** e **SRG** con riferimento:

- a) all'affidamento al **GME** da parte di **SRG** delle attività di organizzazione e gestione della Piattaforma PB-GAS;
- b) alla gestione dei flussi informativi tra **SRG** e **GME** funzionali alla presentazione delle offerte degli Operatori che siano anche degli Utenti del Bilanciamento Abilitati e di SRG stessa nell'ambito del comparto G-1 della Piattaforma PB-GAS, nonché alla registrazione presso i sistemi di **SRG** delle transazioni concluse nell'ambito del medesimo comparto;
- c) alla gestione dei flussi informativi tra **SRG** e **GME** funzionali alla presentazione delle offerte degli Operatori che siano anche Utenti Abilitati e di SRG stessa nell'ambito del comparto G+1 della Piattaforma PB-GAS, nonché alla registrazione presso i sistemi di **SRG** delle transazioni concluse nell'ambito del medesimo comparto.

TITOLO II

AFFIDAMENTO AL GME DELLE ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA PIATTAFORMA PB-GAS

Articolo 3

Gestione delle offerte presentate sulla Piattaforma PB-GAS

3.1 In conformità con quanto stabilito nella Deliberazione ARG/gas 45/11, **SRG** affida al **GME** le attività di organizzazione e gestione della Piattaforma PB-GAS, disciplinate, oltre che nella presente Convenzione, nel Regolamento della PB-GAS nel Codice di Rete e nei documenti e negli accordi in essi richiamati.

3.2 Ai sensi del precedente comma 3.1, il **GME** organizza la Piattaforma PB-GAS affinché:

- a) gli Operatori che siano anche Utenti del Bilanciamento Abilitati possano offrire, nell'ambito delle sessioni giornaliere del comparto G-1, quantitativi di gas nella propria disponibilità, riferiti ai punti di offerta così come comunicati da SRG ai sensi del successivo Articolo 4;
- b) gli Operatori che siano anche Utenti Abilitati possano offrire, nell'ambito delle sessioni giornaliere del comparto G+1, in acquisto e in vendita, quantitativi di

gas in stoccaggio, nei Limiti Minimo e Massimo consentiti a ciascun Utente Abilitato così come comunicati da SRG ai sensi del successivo Articolo 6.

3.3 Ai sensi del precedente comma 3.1, il **GME** gestisce, per conto di **SRG** le offerte che gli operatori presentano sulla Piattaforma PB-GAS. A tal fine, attraverso il SIM-GAS, il **GME**:

- a) riceve dagli Operatori che siano anche Utenti del Bilanciamento Abilitati sul comparto G-1, ovvero dagli Operatori che siano Utenti Abilitati sul comparto G+1, le offerte di acquisto e di vendita di gas;
- b) riceve da **SRG** l'eventuale offerta relativa allo Sbilanciamento Previsionale del Sistema, nonché l'offerta relativa allo Sbilanciamento Complessivo del Sistema, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel successivo Articolo 8;
- c) con riferimento al comparto G-1, effettua i controlli di congruità delle offerte presentate dagli Operatori che siano anche Utenti del Bilanciamento Abilitati sulla base delle informazioni trasmesse da **SRG**, ai sensi dei successivi Articolo 4, comma 4.1, lettera a) e Articolo 5;
- d) con riferimento al comparto G+1 effettua i controlli di congruità delle offerte presentate dagli Operatori che siano anche Utenti Abilitati sulla base delle informazioni trasmesse da **SRG**, ai sensi dei successivi Articolo 4, comma 4.1, lettera b), Articolo 6 e Articolo 7;
- e) sul comparto G-1 combina le offerte in acquisto e vendita e ne determina il corrispondente prezzo di remunerazione secondo le modalità e i criteri definiti nel Regolamento della PB-GAS;
- f) sul comparto G+1 combina le offerte in acquisto con le offerte in vendita e determina il corrispondente prezzo di remunerazione secondo le modalità e i criteri definiti nel Regolamento della PB-GAS;
- g) comunica agli Operatori che siano anche Utenti del Bilanciamento Abilitati gli esiti di ciascuna sessione del comparto G-1 della Piattaforma PB-GAS ovvero agli Operatori che siano anche Utenti Abilitati gli esiti di ciascuna sessione del comparto G+1 della Piattaforma PB-GAS;
- h) comunica a **SRG** gli esiti di ciascuna sessione, rispettivamente del comparto G-1 e del comparto G+1 della Piattaforma PB-GAS, unitamente al relativo prezzo di remunerazione, come stabilito al successivo Articolo 9.

TITOLO III

GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI TRA SRG E GME

Articolo 4 **Dati e informazioni contenuti nel RUA e nel RUB**

- 4.1 **SRG**, secondo le modalità e i termini stabiliti nelle PTC, predispone e trasmette con cadenza giornaliera al **GME**:
- a) il RUB, contenente, per ciascun Utente del Bilanciamento Abilitato, i dati anagrafici, il corrispondente codice PSV, i codici di identificazione dei punti di offerta in relazione ai quali l'utente ha titolo a riferire offerte per le corrispondenti risorse flessibili;
 - b) il RUA, contenente, per ciascun Utente Abilitato, i dati anagrafici, il corrispondente codice PSV e l'impresa di stoccaggio.
- 4.2 Il **GME**, sulla base delle informazioni ricevute da **SRG** ai sensi del precedente comma 4.1 e secondo le modalità previste nel Regolamento della PB-GAS:
- a) verifica che l'operatore della Piattaforma PB-GAS sia in possesso della qualifica di Utente Abilitato ovvero della qualifica di Utente del Bilanciamento Abilitato;
 - b) comunica all'AEEG i nominativi degli Utenti Abilitati presenti nel RUA, che non risultino iscritti alla PB-GAS.

Articolo 5 **Limiti sul comparto G-1**

- 5.1 **SRG**, per ciascun Utente del Bilanciamento Abilitato, determina e comunica al **GME**, secondo le modalità e i termini stabiliti nelle PTC, il controvalore dell'esposizione massima che l'utente può assumere nei confronti di **SRG** stessa, ed il prezzo di sbilanciamento stimato per la determinazione da parte del **GME** del Limite di Vendita su G-1. In assenza di tale comunicazione, ai fini delle verifiche di congruità, il GME considera quale Limite di Vendita il limite determinato sulla base delle ultime informazioni ricevute da **SRG**, ridotto delle quantità relative alle offerte accettate di vendita nelle sessioni successive alla ricezione di tali informazioni. Qualora il GME non abbia mai ricevuto da **SRG** tali informazioni, il GME considera un Limite di Vendita pari a zero.

- 5.2 Il GME, partendo dall'offerta di vendita avente maggiore priorità verifica, secondo le modalità ed i termini previsti nel Regolamento della PB-GAS, per ogni Operatore che sia anche Utente del Bilanciamento Abilitato, che la quantità oggetto di ciascuna offerta in vendita sia minore o uguale al Limite di Vendita ai sensi del presente articolo, ridotta della quantità oggetto delle offerte in vendita, presentate nella stessa seduta, aventi priorità maggiore e già verificate congrue. Qualora tale verifica non sia soddisfatta, il GME considera l'offerta parzialmente congrua fino al completo utilizzo della capienza residua, ovvero considera tale offerta non congrua qualora la capienza residua sia pari a zero.
- 5.3 In caso di presentazione nel comparto G-1 di offerte in vendita di gas da parte di **SRG**, **SRG** definirà un Limite di Acquisto su G-1 e lo trasmetterà al **GME** secondo modalità e termini definite nelle PTC. **GME**, sulla base di tale Limite di Acquisto, effettuerà le verifiche sulle offerte di acquisto presentate dagli Operatori, che siano Utenti del Bilanciamento Abilitati, sul comparto G-1 secondo quanto disciplinato nelle PTC.

Articolo 6

Limiti Minimo e Massimo di quantità negoziabili sul comparto G+1

- 6.1 **SRG** trasmette al **GME**, secondo le modalità e i termini stabiliti nelle PTC, i Limiti Minimo e Massimo delle quantità negoziabili, in acquisto e in vendita, sul comparto G+1 da parte di ciascun Utente Abilitato, nel rispetto di quanto stabilito nella Deliberazione ARG/gas 45/11, così come ricevuti da ciascuna Impresa di Stoccaggio, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.5.
- 6.2 Il **GME**, sulla base delle informazioni ricevute da **SRG**, ai sensi del precedente comma 6.1, verifica, secondo le modalità previste nel Regolamento della PB-GAS, che i quantitativi complessivi giornalieri corrispondenti alle offerte in acquisto e in vendita presentate sul comparto G+1 della Piattaforma PB-GAS da ciascun Operatore che sia anche Utente Abilitato rispettino i relativi Limiti Minimo e Massimo comunicati da **SRG**.
- 6.3 Qualora il **GME** verifichi che i quantitativi complessivi offerti in acquisto ovvero in vendita, nell'ambito del comparto G+1 della Piattaforma PB-GAS da ciascun

Operatore che sia anche Utente Abilitato siano inferiori al minore tra il Limite Minimo ed il Limite Massimo comunicati ai sensi del precedente comma 6.1, il **GME**, qualora detto Operatore abbia preventivamente scelto, secondo le modalità ed i termini previsti nel Regolamento della Piattaforma PB-GAS, di avvalersi dello strumento dell'offerta predefinita, aumenta i quantitativi complessivi offerti in acquisto ovvero in vendita dallo stesso Operatore per una quantità pari a quella mancante al raggiungimento del valore corrispondente al minore tra il Limite Minimo ed il Limite Massimo di competenza del medesimo Operatore e ad un prezzo pari a quello indicato dall'Operatore nella specificazione dell'offerta predefinita in acquisto ovvero in vendita. Le offerte predefinite in acquisto sono comunque sottoposte alle verifiche di cui al successivo Articolo 7. Resta inteso qualora l'Operatore non abbia presentato offerte predefinite nell'ambito del comparto G+1 della Piattaforma PB-GAS, il **GME** non procederà ad attribuire nessuna ulteriore offerta a detto Operatore.

6.4 Qualora il **GME** verifichi che i quantitativi offerti dall'Operatore che sia anche Utente Abilitato nell'ambito del comparto G+1 della Piattaforma PB-GAS siano superiori al Limite Massimo comunicato ai sensi del precedente comma 6.1, il **GME** riduce tali quantitativi complessivi sino al valore del Limite Massimo di competenza del medesimo Operatore, secondo modalità previste nel Regolamento della Piattaforma PB-GAS.

6.5 In relazione al precedente comma 6.1, le modalità di comunicazione di eventuali casi di incompletezza/assenza del dato relativo all'Utente Abilitato contenuto nel RUA sono disciplinate nelle PTC.

6.6 In ogni caso, il **GME** segnalerà all'AEEG:

- a) nel rispetto di quanto previsto al riguardo dalla Deliberazione ARG/gas 45/11, eventuali casi di mancato rispetto dei Limiti Minimo e Massimo;
- b) le circostanze di cui al precedente comma 6.5.

Articolo 7
Limiti di acquisto sul comparto G+1

- 7.1 **SRG**, per ciascun Utente Abilitato, determina e comunica al **GME**, secondo le modalità e i termini stabiliti nelle PTC, il relativo Limite di Acquisto su G+1. In assenza di tale comunicazione, ai fini delle verifiche di congruità, il **GME** considera un Limite di Acquisto pari all'ultimo Limite ricevuto da **SRG**, ridotto del controvalore delle offerte accettate di acquisto nelle sessioni successive alla ricezione di tale informazione. Qualora il **GME** non abbia mai ricevuto da **SRG** tale informazione, il **GME** considera un Limite di Acquisto pari a zero.
- 7.2 Il **GME**, sulla base delle informazioni ricevute da **SRG** ai sensi del precedente comma 7.1, partendo dall'offerta di acquisto avente maggiore priorità, verifica, secondo le modalità ed i termini previsti nel Regolamento della Piattaforma PB-GAS, per ogni Operatore che sia anche Utente Abilitato, che il controvalore di ciascuna offerta, calcolato sulla base del prezzo presentato, sia minore o uguale alla capienza delle garanzie, calcolata come differenza tra il Limite di acquisto e il controvalore delle altre offerte di acquisto, presentate nella stessa seduta, aventi priorità maggiore e già verificate congrue. Qualora tale verifica non sia soddisfatta, il **GME** considera l'offerta parzialmente congrua fino al completo utilizzo della capienza residua, ovvero considera tale offerta non congrua qualora la capienza residua sia pari a zero. Resta inteso che, qualora le offerte di acquisto, presentate da un Operatore che sia anche Utente Abilitato (comprese quelle predefinite) e verificate congrue, in esito ai controlli effettuati ai sensi del presente Articolo, risultino complessivamente inferiori al Limite Minimo di cui al precedente Articolo 6, il **GME** non procede ad integrare dette offerte.

Articolo 8
Offerta di SRG

- 8.1 **SRG** comunica al **GME**, secondo le modalità e i termini stabiliti nelle PTC, un'offerta di gas in acquisto ovvero in vendita, pari:
- a) con riferimento al comparto G-1, allo Sbilanciamento Previsionale del Sistema e il relativo prezzo;
 - b) con riferimento al comparto G+1, allo Sbilanciamento Complessivo del Sistema e il relativo prezzo.

8.2 Ai fini della comunicazione di cui al precedente comma 8.1:

- a) l'offerta di gas in acquisto è considerata avente segno positivo;
- b) l'offerta di gas in vendita è considerata avente segno negativo.

8.3 Il **GME**, sulla base delle informazioni ricevute da **SRG** ai sensi dei precedenti commi 8.1 e 8.2, determina gli esiti rispettivamente per il comparto G-1 e per il comparto G+1 della Piattaforma PB-GAS, secondo le modalità stabilite nel Regolamento della PB-GAS.

8.4 Alle transazioni effettuate da **SRG** sulla PB-GAS, in qualità di operatore di diritto, **GME** non applica alcun corrispettivo di cui all'articolo 7 del Regolamento della PB-GAS.

Articolo 9 **Esiti della Piattaforma PB-GAS**

9.1 Al termine di ciascuna sessione del comparto G-1 della Piattaforma PB-GAS, il **GME** trasmette a **SRG**, secondo le modalità e termini indicati nelle PTC:

- a) i dati e le informazioni riguardanti i quantitativi di gas corrispondenti alla somma algebrica (saldo netto) delle offerte in acquisto o in vendita accettate in esito alla medesima sessione, per ciascun punto di offerta, in relazione a ciascun Operatore che sia anche Utente del Bilanciamento Abilitato e in relazione a **SRG** - fermo restando che gli acquisti di gas saranno contabilizzati con segno positivo e le vendite con segno negativo - come previsto dal Regolamento della PB-GAS e nelle Condizioni PSV;
- b) il prezzo di remunerazione determinato in esito alla medesima sessione.

9.2 **GME** si impegna a trasmettere a **SRG** i dati di cui al precedente comma 9.1, lettera a), nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che i quantitativi di gas di cui il **GME** richiede la registrazione, siano attribuiti agli Utenti del Bilanciamento Abilitati, iscritti nel RUB utilizzato per l'esecuzione di ciascuna sessione del comparto del G-1, secondo quanto risultante dalla comunicazione di **SRG** ai sensi del precedente Articolo 4, comma 4.1, lettera a);

- b) che il saldo netto dei quantitativi di gas riferiti agli Operatori che siano anche Utenti del Bilanciamento Abilitati, di cui il **GME** richiede la registrazione, sia, in valore assoluto, non superiore al quantitativo oggetto dell'offerta presentata da **SRG** ai sensi del precedente Articolo 8;
- c) che la somma algebrica dei quantitativi riferiti agli Operatori che siano anche Utenti del Bilanciamento Abilitati sia uguale e di segno contrario rispetto al quantitativo accettato relativo all'offerta presentata da **SRG** ai sensi del precedente Articolo 8, di cui il **GME** richiede la registrazione.

9.3 Al termine di ciascuna sessione del comparto G+1 della Piattaforma PB-GAS, il **GME** trasmette a **SRG**, secondo le modalità e termini indicati nelle PTC:

- a) i dati e le informazioni riguardanti i quantitativi di gas corrispondenti alla somma algebrica (saldo netto) delle offerte in acquisto ed in vendita accettate nella medesima sessione in relazione a ciascun Operatore che sia anche Utente Abilitato e in relazione a **SRG** - fermo restando che gli acquisti di gas saranno contabilizzati con segno positivo e le vendite con segno negativo - come previsto dal Regolamento della PB-GAS e nelle Condizioni PSV;
- b) il prezzo di remunerazione determinato in esito alla medesima sessione.

9.4 **GME** si impegna a trasmettere a **SRG** i dati di cui al precedente comma 9.3, lettera

a), nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che i quantitativi di gas di cui il **GME** richiede la registrazione, siano attribuiti agli Utenti Abilitati iscritti nel RUA utilizzato per l'esecuzione di ciascuna sessione del comparto del G+1 secondo quanto risultante dalla comunicazione di **SRG** ai sensi del precedente Articolo 4 comma 4.1, lettera b);
- b) che il saldo netto dei quantitativi di gas riferiti agli Operatori che siano anche Utenti Abilitati, di cui il **GME** richiede la registrazione, sia, in valore assoluto, non superiore al quantitativo oggetto dell'offerta presentata da **SRG** ai sensi del precedente Articolo 8;
- c) che la somma algebrica dei quantitativi riferiti agli Operatori che siano anche Utenti Abilitati e del quantitativo accettato relativo all'offerta presentata da

SRG ai sensi del precedente Articolo 8, di cui il **GME** richiede la registrazione, sia pari a zero.

- 9.5 **SRG** si impegna a registrare presso i propri sistemi i dati come comunicati da **GME**, conformemente ai tempi e alle modalità stabilite nelle Condizioni PSV e nel Codice di Rete, qualora abbiano soddisfatto le condizioni di cui al precedente comma 9.2 e 9.4.
- 9.6 Il mancato assolvimento anche di una sola delle condizioni di cui al precedente comma 9.2 e 9.4 comporta il rigetto della richiesta di registrazione nella sua interezza con informazione al **GME**, secondo le modalità e i termini indicati nelle PTC.
- 9.7 Sul comparto G-1 il **GME** combina le sole offerte degli operatori di segno opposto con quella di **SRG**, di cui al precedente comma 8.1, lettera a), e, pertanto, non procede ad accettare nessuna offerta qualora il quantitativo offerto da **SRG** di cui al precedente comma 8.1, lettera a) sia pari a zero.
- 9.8 La registrazione definitiva delle transazioni concluse sulla Piattaforma PB-GAS, secondo le modalità descritte nelle PTC, non può essere successivamente oggetto di modifica ad opera delle Parti. Pertanto:
- a) **SRG** non assume alcuna responsabilità in relazione alla correttezza e alla completezza dei dati trasmessi dal **GME**;
 - b) **GME** non assume alcuna responsabilità in relazione alla correttezza e completezza della registrazione dei dati da parte di **SRG**.

Articolo 10 **Prezzo di sbilanciamento**

- 10.1 **SRG** comunica il prezzo di sbilanciamento determinato ai sensi dell'articolo 7ter della Deliberazione ARG/gas 45/11al **GME** secondo le modalità ed i termini stabiliti nelle PTC.

TITOLO IV **DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 11
Procedure tecniche concordate - PTC

- 11.1 Le norme attuative e procedurali relative alla presente Convenzione saranno formalizzate in apposite PTC, che saranno definite in forma scritta nel rispetto della medesima Convenzione e sottoscritte e mantenute nei loro contenuti dalle competenti funzioni di ciascuna Parte.
- 11.2 In particolare, le Parti si impegnano a definire le seguenti PTC:
- PTC n. 1 – Anagrafica Utenti del Bilanciamento Abilitati;
 - PTC n. 2 - Anagrafica Utenti Abilitati;
 - PTC n. 3 – Limiti di vendita;
 - PTC n. 4 – Limiti Minimo e Massimo;
 - PTC n. 5 – Limiti di Acquisto;
 - PTC n. 6 - Sbilanciamento Previsionale del Sistema (SPS);
 - PTC n. 7 – Offerta di **SRG** (Sbilanciamento Complessivo del Sistema);
 - PTC n. 8 – Comunicazione degli esiti del comparto G-1 della Piattaforma PB-GAS;
 - PTC n. 9 - Comunicazione degli esiti del comparto G+1 della PB-GAS;
 - PTC n. 10 – Comunicazione del prezzo di sbilanciamento;
 - PTC n. 11 – Riferimenti per le comunicazioni per le attività operative sulla piattaforma PB Gas.
- 11.3 Resta salva la facoltà delle Parti di definire ulteriori PTC diverse da quelle indicate al comma precedente qualora necessarie e/o opportune.
- 11.4 La definizione delle eventuali ed ulteriori PTC di cui al precedente comma 11.3, nonché qualsiasi modifica delle PTC già sottoscritte dalle Parti dovranno avere luogo in forma scritta e dovranno essere sottoposte alla medesima procedura disciplinata al precedente comma 11.1.
- 11.5 L'inosservanza delle previsioni delle PTC e qualsivoglia inadempimento degli obblighi in essere prescritti a carico delle Parti, costituisce violazione della presente Convenzione.

Articolo 12
Unità di misura

12.1 Ai fini dello scambio delle informazioni di cui alla presente Convenzione, **GME** e **SRG** utilizzano il GJ (Giga Joule) come unità di misura delle quantità di gas, con approssimazione alla prima cifra decimale, l'euro/GJ come unità di misura dei Prezzi di Remunerazione, del prezzo di sbilanciamento stimato di cui al precedente Articolo 5 e del Prezzo di sbilanciamento di cui al precedente Articolo 10, con approssimazione alla seconda cifra decimale, e l'euro come unità di misura del Limite di Acquisto di cui al precedente Articolo 7 e del controvalore dell'esposizione massima di cui al precedente Articolo 5, con approssimazione alla seconda cifra decimale.

Articolo 13
Diritti ed obblighi delle Parti

13.1 Ai sensi della presente Convenzione, **SRG** sarà responsabile:

- a) della corretta elaborazione, nonché della trasmissione al **GME** dei dati e delle informazioni contenuti nel RUB, nonché dei dati e delle informazioni contenuti nel RUA, secondo quanto dichiarato dagli Utenti Abilitati a **SRG**;
- b) della corretta elaborazione, nonché della trasmissione dei dati necessari per la determinazione da parte del **GME** del Limite di Vendita nei confronti di **SRG**, nonché della correttezza e della trasmissione al **GME** dei dati e delle informazioni inerenti il Limite di Acquisto nei confronti di **SRG** di cui al precedente Articolo 5, comma 5.3, relativi a ciascun Utente del Bilanciamento Abilitato, ai fini della presentazione delle offerte sul comparto G-1 della Piattaforma PB-GAS;
- c) della corretta elaborazione nonché della trasmissione al **GME** dell'offerta relativa allo Sbilanciamento Previsionale del Sistema nonché di quella relativa allo Sbilanciamento Complessivo del Sistema;
- d) della corretta trasmissione al **GME** dei dati riguardanti i Limiti Minimo e Massimo di quantità negoziabili da parte di ciascun Utente Abilitato, così come ricevuti da ciascuna impresa di stoccaggio;

- e) della corretta elaborazione, nonché della trasmissione dei dati riguardanti il Limite di Acquisto di ciascun Utente Abilitato nei confronti di SRG, ai fini della presentazione delle offerte sul comparto G+1 della Piattaforma PB-GAS;
- f) della corretta registrazione su base giornaliera dei quantitativi di gas relativi alle transazioni concluse sul comparto G-1 della Piattaforma PB-GAS, così come trasmessi dal **GME** a **SRG**;
- g) della corretta registrazione su base giornaliera dei saldi netti delle transazioni concluse sul comparto G+1 della Piattaforma PB-GAS, così come trasmessi dal **GME** a **SRG**, ai fini della modifica dei programmi di stoccaggio degli Utenti Abilitati;
- h) della corretta elaborazione e trasmissione al **GME** del prezzo di sbilanciamento di cui al precedente Articolo 10.

13.2 Ai sensi della presente Convenzione, il **GME** sarà responsabile:

- a) della corretta elaborazione, nonché della trasmissione a **SRG**, ai fini della registrazione di cui al precedente comma 13.1, lettera f), su base giornaliera, delle transazioni concluse sul comparto G-1 della Piattaforma PB-GAS;
- b) della corretta elaborazione, nonché della trasmissione a **SRG**, ai fini della registrazione di cui al precedente comma 13.1, lettera g), del saldo, su base giornaliera, delle transazioni concluse sul comparto G+1 della Piattaforma PB-GAS;
- c) della corretta elaborazione nonché della trasmissione a **SRG**, su base giornaliera, del Prezzo di Remunerazione dei quantitativi oggetto delle offerte combinate/ selezionate in esito a ciascuna sessione rispettivamente del comparto G-1 e del comparto G+1 della Piattaforma PB-GAS.

13.3 Le attività di cui ai precedenti commi 13.1 e 13.2, saranno svolte secondo quanto definito nelle PTC.

13.4 **SRG** manleva il **GME** da ogni responsabilità o obbligo nei confronti dei terzi conseguente all'utilizzo dei dati e delle informazioni trasmessi da **SRG** al **GME**.

13.5 **GME** manleva **SRG** da ogni responsabilità o obbligo nei confronti dei terzi conseguente all'utilizzo dei dati e delle informazioni trasmessi da **GME** a **SRG**.

13.6 Le Parti si obbligano a:

- a) darsi preventivamente e reciprocamente comunicazione circa le eventuali modifiche dei propri sistemi informatici e delle relative procedure operative che pregiudicano la possibilità di adempiere gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione o che ne richiedano l'adeguamento;
- b) darsi reciprocamente informazione in tempo utile, affinché possano porre in essere gli interventi correttivi, eventualmente necessari, di ogni inconveniente o anomalia operativa, derivante da problemi di natura tecnica, o di qualunque altro evento che abbia determinato o possa determinare il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione;
- c) valutare congiuntamente, in relazione alle finalità di cui alla presente Convenzione, l'opportunità/necessità di eseguire interventi di modifica/integrazione sui rispettivi sistemi informatici su evidenza di una delle Parti, procedendo a identificare congiuntamente modalità e tempi di realizzazione. Al riguardo, resta inteso che, in mancanza di accordo, prevarrà l'opinione del soggetto titolare del sistema informatico oggetto di valutazione, sia in ordine all'opportunità/necessità di eseguire gli interventi in questione sia in ordine alle modalità e ai termini di realizzazione, ferma restando la necessità di garantire la continuità dello scambio dei dati e flussi informativi oggetto della presente Convenzione;
- d) collaborare nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie e di ripristinare al più presto la funzionalità dei sistemi informatici;
- e) definire congiuntamente le modalità operative per la gestione di eventi che possano compromettere il normale scambio di dati e flussi informativi di cui al precedente Articolo 2 della presente Convenzione.

13.7 Ove non diversamente disposto, le comunicazioni di cui alla presente Convenzione sono inviate secondo le modalità e i termini indicati nelle PTC.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 **Riservatezza**

- 14.1 Le Parti si obbligano a mantenere riservate e confidenziali, anche ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., le informazioni oggetto della presente Convenzione o comunque di cui siano venute in possesso nell'esecuzione della stessa e che non siano altrimenti rese note ovvero pubblicate in base al Regolamento della PB-GAS, al Codice di Rete, ovvero alla presente Convenzione. In particolare, l'obbligo di riservatezza e di non divulgazione delle Parti opera nei confronti dei terzi, nonché nei confronti di altro personale delle stesse non direttamente coinvolto nell'esecuzione della presente Convenzione, per tutta la durata della stessa ed anche successivamente, per un periodo di almeno 3 (*tre*) anni dal termine della Convenzione stessa.
- 14.2 Gli obblighi di confidenzialità di cui al precedente comma 14.1 non trovano applicazione ove le Parti siano tenute a comunicare informazioni riservate in ottemperanza ad un obbligo di legge o regolamentare o un provvedimento emanato da una pubblica autorità.
- 14.3 Le Parti si autorizzano reciprocamente a comunicare e a trasferire a terzi i propri dati personali in relazione ad eventuali adempimenti connessi con l'esecuzione della presente Convenzione. L'eventuale mancato conferimento dei dati potrebbe comportare per le Parti l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni previste nella Convenzione.
- 14.4 Ciascuna Parte assume ogni responsabilità per l'accesso abusivo da parte di terzi al proprio sistema informatico di supporto e si obbliga a tenere indenne l'altra Parte da qualsiasi danno al sistema informatico o pericolo all'integrità o alla sicurezza del sistema stesso, riconducibile all'accesso abusivo da parte di terzi.

Articolo 15 **Responsabilità**

- 15.1 Nel caso di inadempimento agli obblighi previsti dalla presente Convenzione la Parte inadempiente è tenuta al risarcimento dei danni derivanti dall'inesatto o mancato adempimento.

- 15.2 Ferma restando la responsabilità delle Parti agli obblighi previsti della presente Convenzione, ciascuna Parte, ove abbia evidenza di un inesatto o mancato adempimento dell'altra Parte, provvede a dargliene immediata comunicazione e si impegna a fornire collaborazione reciproca affinché la Parte inadempiente possa porvi tempestivo rimedio.
- 15.3 Le Parti si impegnano a comunicare reciprocamente ogni pretesa di risarcimento da parte di terzi, che possa riguardare l'altra Parte, relativa all'adempimento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal giorno in cui le stesse ne hanno avuto conoscenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione di supporto. Le Parti si impegnano a fornire collaborazione reciproca nella difesa nei confronti di terzi, in ogni opportuna sede, anche giudiziaria, in relazione a tali pretese.
- 15.4 Non sussisterà alcuna responsabilità delle Parti per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi (anche aziendali), interruzioni della erogazione di energia elettrica o delle linee di telecomunicazione, della rete *Internet* nonché delle linee di trasporto dati facenti parte dei propri sistemi informatici quando tali interruzioni non siano imputabili ad atti o omissioni delle Parti. In nessuna circostanza le Parti saranno responsabili per la perdita di affari, di profitti, di risparmi, perdita o danneggiamento di dati.
- 15.5 Ciascuna Parte è esonerata da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, derivante dalle attività dell'altra Parte. Ciascuna Parte è sollevata da ogni e qualsiasi evento pregiudizievole che potesse occorrere a persone o cose nello svolgimento delle attività dell'altra Parte.
- 15.6 In deroga a quanto previsto al Titolo V, Capo I, del Regolamento PB-Gas, le Parti convengono sin d'ora che le misure disciplinari ivi previste per le violazioni di cui all'Articolo 45, qualora commesse da **SRG**, saranno comunicate dal **GME** all'AEEG ed applicate previa approvazione da parte di quest'ultima.

Articolo 16
Durata

- 16.1 La presente Convenzione ha validità ed efficacia di 12 (dodici) mesi a partire dalla sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata per successivi periodi di 12 (dodici) mesi, salvo che una delle Parti, nei limiti consentiti dalle norme di tempo in tempo vigenti, manifesti volontà contraria con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima di ogni singola scadenza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 17.

Articolo 17
Modifiche ed integrazioni

- 17.1 Qualora, nel periodo di durata della presente Convenzione, intervengano modifiche od integrazioni al quadro normativo delle fonti primarie e secondarie di riferimento, che possano incidere, in modo sostanziale, sulla esecutività delle previsioni della presente Convenzione le Parti si impegnano ad apportare alla stessa e/o alle PTC le necessarie modifiche ed integrazioni. Qualora i contenuti del Regolamento della PB-GAS, delle relative DTF, della presente Convenzione e delle relative PTC dovessero risultare non coerenti tra loro, le Parti si impegnano a concordare soluzioni volte a garantire la piena operatività e, comunque, l'adeguamento della sopraccitata documentazione.
- 17.2 Durante il periodo di durata della presente Convenzione, le Parti si impegnano a collaborare per individuare gli eventuali aggiornamenti dei propri sistemi informatici che si rendessero necessari. Le Parti si impegnano altresì a porre in essere, sui propri sistemi informatici, ogni intervento che risulti necessario ai sensi di atti o provvedimenti delle autorità competenti.

Articolo 18
Clausole generali

- 18.1 Il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi della presente Convenzione non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.
- 18.2 L'eventuale nullità, annullabilità o inefficacia di una o più clausole della presente Convenzione non si estenderà alle restanti clausole e le Parti si impegnano a

sostituire l'eventuale clausola nulla o inefficace con altra clausola valida ed efficace, con contenuto analogo alla clausola sostituita.

- 18.3 La presente Convenzione, sottoscritta dalle Parti, viene redatta in due originali in lingua italiana. Qualsiasi modificazione della stessa dovrà aver luogo in forma scritta ed essere sottoposta alla medesima procedura prevista per la sua sottoscrizione.
- 18.4 Le spese riguardanti l'imposta di bollo applicabile alla presente Convenzione saranno sostenute dalle Parti in egual misura.
- 18.5 Nel caso in cui una delle Parti richieda la registrazione della presente Convenzione essa è tenuta al pagamento dell'imposta di registro.

Articolo 19

Obblighi relativi al D.Lgs. 231 del 2001 e ss.mm.ii. e al Codice Etico

- 19.1 Le Parti dichiarano di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del Modello 231, che include anche il Codice Etico, elaborato dalle Parti, in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori disponibile sui siti internet www.mercatoelettrico.org e www.snamretegas.it.
- 19.2 Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti dichiarano e garantiscono di aver impartito e attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal D.Lgs. 231 del 2001 e ss.mm.ii. e si obbligano, l'una nei confronti dell'altra, a mantenere tali disposizioni tutte efficacemente attuate per l'intera durata della presente Convenzione.
- 19.3 Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si obbligano l'una nei confronti dell'altra, per l'intera durata della presente Convenzione ad attenersi ai principi del Codice Etico e a rispettare i diritti umani così come previsto dallo stesso Codice Etico. A tale riguardo, **SRG** opera nel quadro di riferimento della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni

Unite, delle Convenzioni fondamentali dell'ILO -International Labour Organization - e delle linee Guida dell'OCSE per le Imprese Multinazionali Il Codice Etico è disponibile sul sito internet www.snamretegas.it . In particolare si impegna ad astenersi da:

- a) promettere denaro, offrire provvigioni, emolumenti e altre utilità ad amministratori, sindaci, dipendenti o collaboratori di **SRG**;
- b) concludere accordi commerciali stipulati in proprio da amministratori, dipendenti o collaboratori di **SRG** che possano ledere gli interessi di **SRG** stessa;
- c) intraprendere attività commerciali o sottoscrivere accordi con terzi violazione dei principi del Codice Etico suscettibili di arrecare pregiudizio all'esecuzione della presente Convenzione;
- d) procurare ad amministratori, sindaci, dipendenti o collaboratori di **SRG** vantaggi non patrimoniali o qualsiasi altra utilità, anche sotto forma di regali, messa a disposizione di mezzi di trasporto, offerte di ospitalità, non contenuti entro i limiti di quanto normalmente ammesso dai comuni canoni di etica di business.

19.4 Le Parti si obbligano pertanto a tenersi reciprocamente manlevate ed indenni da qualsiasi danno, costo, onere, spesa, perdita, che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, quale conseguenza del mancato rispetto, da parte propria, o di propri collaboratori, ausiliari o dipendenti, di quanto disposto dai rispettivi "Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001", "Codice Etico" e più in generale da quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2001.

Articolo 20 **Legge applicabile**

20.1 La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.

Articolo 21 **Controversie**

21.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione sarà devoluta in via esclusiva alla cognizione del Foro dove ha sede il convenuto.



Articolo 22
Scioglimento della convenzione GME-SRG del 30 novembre 2011

22.1 Le Parti si danno atto che, a decorrere dalla data di validità ed efficacia della presente Convenzione, la convenzione precedentemente stipulata dalle Parti in data 30 novembre 2011 si intenderà automaticamente sciolta, fatti salvi gli eventuali obblighi assunti dalle Parti prima dello scioglimento della stessa.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione, in ogni sua parte, è stata oggetto di specifico esame e negoziazione. Pertanto non trovano applicazione le disposizioni previste dagli art. 1341 e 1342 del codice civile, avendo le Parti piena e consapevole conoscenza di tutti gli impegni ed obblighi indicati nella presente Convenzione che sono stati singolarmente ed in piena libertà valutati ed approvati con la sottoscrizione della Convenzione stessa.

Data

.....

per il **GME**

per **SRG**

